

Comune di Campertogno

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 18/03/2020

OGGETTO: ADEGUAMENTO INDENNITA' SINDACO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 82 del Tuel prevede la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti;
- l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto *“per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)”*. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, hanno chiarito che *“in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006”*;
- la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, precisando che gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;
- il comma 1 dell'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 dispone che *“dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»”*.
- l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 prevede al comma 2 che *“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento*

dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

- il comune di Campertogno ha una popolazione di n.230 abitanti, al 31.12.2019;

Ritenuto di dover prendere atto dell'adeguamento delle indennità di cui all'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 nei termini di seguito indicati:

Indennità mensile del sindaco (Tab. A D.M. 119/2000 e art. 1, comma 54, L. 266/2005)

Fino a 1.000 abitanti	Importo D.M. 119/2000	Importo ridotto 10% con la L.266/05	Dopo D.L. Fiscale
	1.291,14	1.162,03	1.659,38

L'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 57-quater, comma 1)

DETERMINA

1. di adeguare le indennità di funzione sulla base di quanto previsto dall'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 nei seguenti termini: € 1.659,38;

2. di dare atto che l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 dispone al comma 2 che *"a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";*

3. di dare atto che le indennità di funzione non sono soggette all'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, secondo l'interpretazione della norma fornita la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;

4. Di impegnare la spesa presunta di euro 19.912,56 al capitolo di spesa codice 01.01.1 del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Dr.Orso Michele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione per la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che viene prenotato al Capitolo di spesa codice 01.01.1 del redigendo Bilancio di previsione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000.

Campertogno, lì 18/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Dr.Faggian Alessandro

Reg.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69).

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Vice Segretario Comunale
